

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 12 novembre 1997****relativa all'accettazione della domanda della Repubblica italiana in merito al rinvio del termine di pagamento dell'aiuto anticipato ai trasformatori di pomodori****(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)**

(97/795/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 504/97 della Commissione, del 19 marzo 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, per quanto riguarda il regime di aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1491/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CE) n. 504/97 prevede, all'articolo 13, paragrafo 2 che l'organismo competente versa l'aiuto anticipato entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda e che, su richiesta di uno Stato membro, tale termine può essere portato a quarantacinque giorni previo accordo della Commissione qualora non possa essere rispettato per motivi di controllo debitamente giustificati;

considerando che l'Italia ha chiesto di beneficiare di tale disposizione per le campagne 1997/1998, 1998/1999 e 1999/2000 e ha presentato alla Commissione diverse informazioni in merito alle esigenze di controllo riscontrate sul suo territorio; che l'esame delle informazioni comunicate dall'Italia permette di concludere che è necessario accogliere la domanda di tale Stato membro;

considerando che è opportuno disporre che la presente decisione si applichi per le campagne 1997/1998, 1998/

1999 e 1999/2000, ferme restando le condizioni relative ai controlli in Italia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Repubblica italiana può beneficiare del disposto dell'articolo 13, paragrafo 2, quarto comma del regolamento (CE) n. 504/97.

2. La presente autorizzazione è valida per le campagne 1997/1998, 1998/1999 e 1999/2000, ferme restando le condizioni relative ai controlli.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 78 del 20. 3. 1997, pag. 14.

⁽²⁾ GU L 202 del 30. 7. 1997, pag. 27.